

***Causa De Giorgi c. Italia – Prima Sezione – sentenza 16 giugno 2022 (ricorso n. 23735/19)***

**Divieto di pene o trattamenti inumani e degradanti - Obblighi positivi dello Stato – Violenza domestica – Presenza di un rischio per l'incolumità della vittima - Mancata adozione di misure di protezione da parte delle autorità statali – Violazione dell'art. 3 sotto il profilo sostanziale – Sussiste.**

**Divieto di pene o trattamenti inumani e degradanti - Obblighi positivi dello Stato – Violenza domestica – Negligenza degli organi inquirenti nello svolgimento delle indagini – Eccessiva durata del procedimento penale – Violazione dell'art. 3 sotto il profilo procedurale – Sussiste.**

**Viola l'art. 3 CEDU sotto il profilo materiale la mancata adozione - da parte delle autorità investite delle segnalazioni di maltrattamenti in ambito familiare - di misure di protezione della vittima, quando sia noto o conoscibile il rischio cui questa è esposta.**

**Il ritardo nello svolgimento delle indagini relative a episodi di violenza domestica nonché l'archiviazione dei relativi procedimenti anche in presenza di elementi tali da far ritenere credibile l'accusa violano, sotto il profilo procedurale, gli obblighi positivi derivanti dall'art. 3 CEDU.**

**Fatto.** La vicenda trae origine dalle numerose denunce presentate dalla ricorrente nei confronti del marito, L.B., per le condotte violente poste in essere ai danni della donna e dei tre figli della coppia a seguito della separazione.

Nello specifico, il 18 novembre 2015 la ricorrente aveva presentato una prima denuncia ai carabinieri di Padova, riferendo dei maltrattamenti e delle minacce di morte rivolte a lei e ai suoi figli da L.B. e indicando le generalità di testimoni che potevano riferire su tali fatti. Ne seguì l'apertura di un procedimento penale a carico dell'uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Il 20 novembre 2015 L.B. aggredì la sig.ra De Giorgi colpendola alla testa con un casco e costringendola a entrare nell'edificio dove abitava la madre di lui. A seguito dell'intervento della polizia sul luogo, l'uomo dichiarò alle forze dell'ordine di aver colpito la donna e di averle sottratto il telefono.

La ricorrente si recò quindi dai carabinieri per integrare la denuncia precedentemente presentata. Nel trasmettere alla Procura il verbale di integrazione, i carabinieri sottolinearono l'opportunità di adottare una misura di allontanamento nei confronti con L.B.

Tra il dicembre 2015 e il gennaio 2016 la ricorrente presentò tre nuove denunce, riferendo che L.B. si era introdotto abusivamente nella casa familiare per sottrarle effetti personali e installarvi apparecchi di captazione delle conversazioni. Rappresentava, inoltre, che in un'occasione era stata costretta ad allontanarsi dalla propria abitazione e dormire altrove perché, rientrata a casa con i figli, vi aveva trovato l'uomo che l'aveva minacciata.

I carabinieri trasmisero, dunque, una nuova informativa alla Procura per i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata e violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

Nel febbraio 2016 la ricorrente si rivolse al giudice civile chiedendo l'adozione di un ordine di protezione contro gli abusi familiari che disponesse – tra l'altro – l'allontanamento dell'uomo dalla casa familiare (artt. 342-bis e 342-ter c.c.). Il mese successivo il tribunale civile di Padova respinse la domanda, rilevando da un lato che l'assenza di convivenza non consentiva l'applicazione della misura richiesta e dall'altro che le condotte poste in essere da L.B. non erano tali da integrare un abuso familiare, rientrando piuttosto nella conflittualità – sia pure esasperata – che caratterizza talune separazioni.

Quanto alle iniziative in sede penale, nel maggio 2016 il pubblico ministero richiese l'archiviazione di tutti i procedimenti a carico di L.B., a eccezione di quello per lesioni e minacce, originato dalla denuncia concernente l'aggressione del 20 novembre 2015. La ricorrente si oppose alle richieste di archiviazione, chiedendo lo svolgimento di indagini suppletive.

Nel frattempo, la ricorrente presentò nuove denunce nei confronti di L.B. per l'omesso pagamento dell'assegno di mantenimento.

Nel marzo 2017 il Giudice per le indagini preliminari accolse le predette richieste di archiviazione, ritenendo non sufficientemente attendibili le dichiarazioni della persona offesa a causa dell'elevata conflittualità tra le parti.

Nel febbraio 2018, nel corso del procedimento civile di separazione, i servizi sociali presentarono una relazione in cui evidenziavano la condizione di disagio in cui versavano i figli della ricorrente a causa dei maltrattamenti subiti dal padre. La relazione fu trasmessa alla Procura, che tuttavia non aprì alcun procedimento per i maltrattamenti commessi in danno dei bambini.

Nel luglio 2020 fu richiesto il rinvio a giudizio nei confronti di L.B., limitatamente ai fatti occorsi il 20 novembre 2015.

La ricorrente adiva quindi la Corte EDU, deducendo la violazione degli obblighi positivi di protezione derivanti dagli artt. 3 e 8 della Convenzione.

**Diritto.** La Prima sezione, respinta preliminarmente l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Governo per il preteso mancato esaurimento dei rimedi interni, rammenta che la protezione offerta dall'art. 3 CEDU può essere invocata soltanto laddove i maltrattamenti subiti raggiungano una soglia minima di gravità. Sul punto, sottolinea che un trattamento può essere qualificato come inumano o degradante non soltanto quando procuri lesioni fisiche, ma anche quando provochi una sofferenza morale tale da ledere la dignità umana della vittima. Ciò in particolare in un contesto di violenza domestica, in cui la valutazione degli impatti psicologici sulla vittima riveste un particolare rilievo in considerazione dei rapporti tra questa e l'autore del trattamento (vedi nn.62 e 63).

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte osserva che la violenza inflitta alla ricorrente il 20 novembre 2015 risultava provata documentalmente e che, a fronte delle plurime denunce presentate, l'inattività delle autorità giudiziaria ha alimentato nella ricorrente il timore di nuove aggressioni. Afferma, pertanto, che i trattamenti denunciati nel ricorso hanno travalicato la soglia di gravità richiesta per l'applicazione dell'art. 3 CEDU.

Quanto alla violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, la Corte richiama la propria consolidata giurisprudenza in materia di obblighi positivi di protezione gravanti sulle autorità nazionali in base all'art. 3 della Convenzione e segnatamente:

- l'obbligo - sostanziale - di predisporre un quadro normativo e regolamentare idoneo a tutelare l'individuo da violazioni della sua integrità fisica e psichica;
- l'obbligo - anch'esso di natura sostanziale - di adottare misure operative, quando un soggetto sia esposto a un rischio reale e immediato di maltrattamenti conosciuto o conoscibile dalle autorità;
- il dovere - procedurale - di condurre indagini effettive sulle accuse concernenti la violazione del divieto in questione.

Ricorda, inoltre, che gli obblighi positivi di protezione, nello specifico contesto della violenza domestica, devono essere declinati secondo i principi enunciati nella sentenza *Kurt c. Austria*, e che quindi l'adempimento degli stessi postula che:

- (i) le autorità si siano attivate prontamente a fronte della denuncia di violenza domestica;
- (ii) nel verificare se vi sia un rischio reale e immediato per l'incolumità della vittima, esse abbiano compiuto una valutazione autonoma, che tenga conto delle peculiarità che caratterizzano la violenza domestica;
- (iii) ravvisata l'esistenza del rischio, siano state adottate misure operative idonee a prevenirlo.

La Corte osserva che nell'ordinamento italiano sono state introdotte misure astrattamente adeguate al livello di rischio ravvisabile nel caso di specie (vedi n. 71)<sup>1</sup>. Cionondimeno, gli organi inquirenti – nel caso concreto - non hanno richiesto l'adozione di alcuna misura. Tale circostanza, unitamente all'eccessiva durata delle indagini e al mancato avvio di un'inchiesta sui maltrattamenti contro i bambini, dimostra che il pubblico ministero non ha reagito tempestivamente alle denunce presentate dalla ricorrente.

Sotto un diverso ma connesso profilo, la Prima sezione constata che le autorità coinvolte nella vicenda si sono sottratte al dovere di compiere una valutazione del rischio autonoma e completa. In tal senso, l'inerzia serbata dai pubblici ministeri - i quali, pur disponendo degli elementi necessari per operare una corretta valutazione del rischio di recidiva, hanno ritenuto inattendibili le dichiarazioni della sig.ra De Giorgi - rivela scarsa consapevolezza delle specificità e delle dinamiche della violenza domestica. Anche il tribunale di Padova, nell'affermare che gli episodi allegati dalla ricorrente fossero tipici di una separazione conflittuale, ha sottovalutato il livello di rischio che caratterizzava il caso in esame.

Quanto all'aspetto procedurale dell'art. 3 CEDU, la Corte sottolinea che l'obbligo di condurre indagini effettive può dirsi soddisfatto solo se i rimedi presenti nell'ordinamento interno sono attivati senza ritardo, così da non creare un contesto di impunità rispetto agli atti di violenza (vedi n. 81).

Nel caso di specie vi è stata un'archiviazione parziale dei procedimenti a carico di L.B. anche in presenza di elementi idonei a sostenere l'accusa.

Inoltre, l'indagine sull'aggressione subita nel 2015 si è conclusa dopo quasi sei anni, mentre quella concernente i fatti denunciati tra il 2016 e il 2017 è ancora pendente. Nessun procedimento è stato aperto a seguito della segnalazione dei servizi sociali relativa ai maltrattamenti in danno dei bambini. Di qui l'affermazione per cui l'inerzia delle autorità ha violato l'obbligo di condurre un'indagine effettiva.

La Corte conclude che vi è stata violazione dell'art. 3 della Convenzione sia sotto il profilo materiale, sia sotto quello procedurale. Afferma di non doversi pronunciare sulla doglianza relativa all'art. 8 CEDU, in quanto avente a oggetto i medesimi fatti già ricondotti sotto la violazione dell'art. 3 della Convenzione.

---

<sup>1</sup> Sull'astratta idoneità delle misure introdotte dal legislatore italiano - a partire dal 2017 - a contrastare la violenza di genere v. *Landi c. Italia* (nn. 80 e 103).

Per un quadro riassuntivo delle misure adottate da 12 Stati membri – tra cui l'Italia – per conformarsi alle sentenze delle Corte EDU in materia di protezione delle vittime di violenza domestica, v. anche la scheda tematica pubblicata il 25 marzo 2022 dal Dipartimento per l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, consultabile all'indirizzo web <https://rm.coe.int/thematic-factsheet-domestic-violence-eng/1680a5f249>.

Condanna quindi lo Stato italiano al pagamento in favore della ricorrente di 10.000 euro per danni morali e 6.983,75 euro per le spese di giudizio.

**PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Landi *c.* Italia (ricorso n. 10929/19), 7 aprile 2022

Kurt *c.* Austria (ricorso n. 62903/15), 15 giugno 2021

Volodina *c.* Russia (ricorso n. 41261/17), 9 luglio 2019

Talpis *c.* Italia (ricorso n. 41237/14), 2 marzo 2017

M. e altri *c.* Italia e Bulgaria (ricorso n. 40020/03), 31 luglio 2012